



## SPAZIO AZIENDE – settembre 2007

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Redditometro</b>	L'Agenzia delle Entrate fornisce le linee guida per l'applicazione del c.d. "redditometro" e annuncia che gli Uffici procederanno a controllare i contribuenti che nel 2002-2003 hanno acquistato auto costose dichiarando in tali periodi redditi prossimi a € 5.000 e le persone fisiche che hanno registrato incrementi patrimoniali. Nella Circolare viene evidenziato inoltre la necessità, in fase di accertamento, di considerare la posizione reddituale complessiva dei componenti il nucleo familiare.
<b>Circolare Agenzia Entrate 9.8.2007, n. 49/E</b>	
<b>Detrazione 36% e lavori di ristrutturazione sia su parti comuni che sull'appartamento di proprietà</b>	Analizzando un caso specifico in cui, con riferimento allo stesso immobile, nel 2004 sono state sostenute spese per lavori di ristrutturazione sulle parti comuni e successivamente (2005 e 2006) per lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della determinazione del limite di spesa (€ 48.000), i lavori riguardanti le parti comuni e quelli riguardanti l'appartamento di proprietà vanno considerati autonomamente ancorché gli interventi riguardino lo stesso immobile. Conseguentemente, per le spese sulle parti comuni è possibile applicare la detrazione su un importo massimo di € 48.000 e per le spese relative alla ristrutturazione dell'appartamento è possibile beneficiare della detrazione per ulteriori € 48.000.
<b>Risoluzione Agenzia Entrate 3.8.2007, n. 206/E</b>	
<b>Vendita della nuda proprietà dell'abitazione principale nei 5 anni dall'acquisto</b>	La cessione della nuda proprietà dell'abitazione principale, prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, fa venir meno il diritto alle aliquote agevolate applicate in sede di acquisto. La perdita dei benefici riguarda la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto e detta parte va calcolata applicando al prezzo dichiarato nell'atto di acquisto i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquisito. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, la vendita della nuda proprietà, benché avvenuta entro il quinquennio dall'acquisto, non genera plusvalenza se l'immobile è stato destinato per la maggior parte del periodo considerato ad abitazione principale.
<b>Risoluzione Agenzia Entrate 8.8.2007, n. 213/E</b>	

## **COMMENTI**

### **LE NUOVE MISURE DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI AI VEICOLI**

A seguito dell'autorizzazione Comunitaria al ripristino del regime di parziale detraibilità dell'IVA sulle auto (40%) è venuta meno l'esigenza di mantenere il regime di totale indeducibilità dei costi relativi ai veicoli introdotto con il DL n. 262/2006.

Conseguentemente con il c.d. "Decreto Tesoretto" sono state nuovamente modificate le disposizioni riguardanti:

- ⇒ la limitazione alla deducibilità dei costi dei veicoli;
- ⇒ la tassazione del fringe benefit per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti.

#### **PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ PER IL 2007**

Con riferimento alla **deducibilità dei costi** degli autoveicoli, fermi restando i limiti fiscalmente rilevanti (€ 18.076, € 4.132, € 25.823, ecc.), le percentuali sono così modificate:

- ❖ **40%** per la **generalità delle imprese** per le autovetture e autocaravan (è confermata la percentuale dell'**80%** per le auto utilizzate dagli **agenti e rappresentanti di commercio**);
- ❖ **40%** per le autovetture utilizzate dai **lavoratori autonomi**, confermando la condizione secondo la quale la deducibilità è consentita limitatamente ad un'autovettura per ciascun professionista;
- ❖ **90%** per le auto **date in uso promiscuo ai dipendenti**.

Si evidenzia inoltre che, con riferimento al **fringe benefit** per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti, viene ripristinato nella misura del **30%** della percorrenza convenzionale di 15.000 km secondo le tariffe ACI, **l'ammontare tassato in capo ai dipendenti**.

La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata **dal periodo d'imposta in corso al 27.6.2007**.

#### **PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ PER IL 2006**

Il citato Decreto modifica le regole di deducibilità relative al **periodo d'imposta in corso al 3.10.2006**, già oggetto di limitazione da parte del DL n. 262/2006.

In particolare, **per il 2006**, sono previste le seguenti **nuove percentuali** di deducibilità:

- ❖ **20%**, con riferimento alla **generalità delle imprese** per le autovetture e autocaravan (ferma restando la percentuale dell'**80%** per le auto utilizzate dagli **agenti e rappresentanti di commercio**);
- ❖ **30%** per le autovetture utilizzate dai **lavoratori autonomi** (limitatamente ad un'autovettura per ciascun professionista);
- ❖ **90%** per le auto **date in uso promiscuo ai dipendenti**.

Autovetture	Nuove percentuali di detrazione dei costi	
	2006	2007
utilizzate dalla <b>generalità delle imprese</b>	20%	40%
utilizzate da <b>lavoratori autonomi</b>	30%	40%
utilizzate da <b>agenti e rappresentanti di commercio</b>	80%	
<b>date in uso promiscuo ai dipendenti</b>	90%	

## RECUPERO DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER IL 2006

I maggiori importi deducibili in ottemperanza delle nuove norme introdotte dal Decreto in esame con riferimento al 2006 potranno essere *“recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo”*.

In pratica, la **deduzione dei maggiori costi 2006 determinati con le nuove percentuali** sarà effettuata come **variazione in diminuzione da apportare nel 2007 (mod. UNICO 2008)**.

Sarà altresì possibile **diminuire il versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2007**. Tale recupero in sede di acconto non è obbligatorio, posto che si traduce nella possibilità di un minor versamento.

È confermata infine la **possibilità di calcolare gli acconti 2007 sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente al DL n. 262/2006**, ossia in base alle regole in vigore fino al 2005.

### SCADENZARIO DEL MESE DI SETTEMBRE

#### Lunedì 17 settembre

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 16% o del 23,50%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 16% ovvero 23,50% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

**Giovedì 20 settembre**


<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web.
<b>IVA ISTANZA DI RIMBORSO AUTO</b>	Invio telematico dell'istanza di rimborso forfetario (35% - 40%), utilizzando l'apposito modello, dell'IVA relativa agli acquisti di veicoli effettuati dall'1.1.2003 al 13.9.2006.

**Martedì 25 settembre**

<b>CORRISPETTIVI IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Primo invio telematico "obbligatorio" dell'ammontare dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese che operano nella grande distribuzione, come previsto dal DL n. 223/2006.
<b>CORRISPETTIVI SOGGETTI IN FRANCHIGIA</b>	Primo invio telematico dei corrispettivi mensili conseguiti dall'1.1 al 31.8.2007 da parte dei "contribuenti minimi in franchigia" secondo le modalità previste dal Provvedimento 18.7.2007. Il termine a regime è fissato entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

**Domenica 30 settembre**

<b>MOD. 730/2007 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO</b>	Richiesta al sostituto d'imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2007 la seconda o unica rata dell'acconto 2007.
--	--

<b>FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. UNICO 2007 a causa del superamento dei limiti di deducibilità.  <b>Tale adempimento può essere ora effettuato entro il nuovo termine del 31.12.2007</b> così come previsto dal D.Lgs. n. 252/2005.
-------------------------------------	---

**Lunedì 1 ottobre**

<b>INVIO TELEMATICO MOD. UNICO 2007 PF / SP</b>	Invio telematico del mod. UNICO 2007 PF / SP da parte di persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione (soci / collaboratori di imprese familiari / soci di studi associati), nonché da parte di società di persone, studi associati, società semplici e soggetti equiparati.
<b>INVIO TELEMATICO MOD. UNICO 2007 SC / ENC</b>	Invio telematico del mod. UNICO 2007 SC / ENC da parte di società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1.1.2006 – 31.12.2006), nonché dei medesimi soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine ordinario scade nel periodo 1.5 – 9.9.2007.
<b>MOD. 770/2007</b>	Invio telematico, diretto o tramite intermediario abilitato, del mod. 770/2007 SEMPLIFICATO.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di agosto;</li> <li>• Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>